Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 dicembre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981**.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1980, n. 793.

Prelevamento di L. 163.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 163.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1020. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	6.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	60.000.000
Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	73.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	1.000.000
Cap. 1506. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	10.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	10.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	3.000.000
	L.	163.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1980

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1980.

Variazione nella composizione delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1516 dell'11 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1980, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 332, con il quale si è provveduto alla assegnazione dei componenti alle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera del 13 giugno 1980, n. 599, della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici con la quale viene proposto:

che il dirigente generale con funzione di presidente del Magistrato alle acque di Venezia dott. ing. Marcello Giusti faccia parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il dirigente superiore tecnico, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere dott. ingegnere Mario Goretti faccia parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Virgilio Torzilli;

che il dirigente superiore tecnico dott. ing. Emiddio Della Casa faccia parte della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il docente di urbanistica dell'Università di Udine prof. ing. Sergio Bonamico faccia parte della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il dirigente superiore dott. Sebastiano Tribulato faccia parte della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dirigente generale, presidente del Magistrato alle acque di Venezia, dott. ing. Marcello Giusti è chiamato a far parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il dirigente superiore tecnico, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere dott. ing. Mario Goretti, è chiamato a far parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il dott. ing. Virgilio Torzilli cessa di far parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il dirigente superiore tecnico dott. ing. Emiddio Della Casa è chiamato a far parte della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il docente di urbanistica all'Università di Udine prof. ing. Sergio Bonamico è chiamato a far parte della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il dirigente superiore amministrativo dott. Sebastiano Tribulato è chiamato a far parte della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1980

PERTINI

COMPAGNA

(10759)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 10 luglio 1978, 12 febbraio 1979, 12 luglio 1979 e 14 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10731)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 30 ottobre 1970, 29 dicembre 1970, 7 gennaio 1972, 3 marzo 1973, 5 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 ottobre 1974, 4 marzo 1975, 2 marzo 1976, 15 aprile 1976, 13 aprile 1977, 21 aprile 1978, 5 maggio 1980 con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, per le quali sono stati, altresì indicati i responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la variazione dei responsabili medesimi;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione di cui al citato art. 19 della legge n. 1096, espresso nella seduta del 3 ottobre 1980 in ordine alla validità dei motivi stessi;

Attesa la opportunità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate alle ditte con i decreti indicati nelle premesse, è attribuita ai conservatori a fianco di ciascuna di esse indicati:

Mais:

Alessia, Elettra: Pioneer Hi-Bred International, Inc. Des Moines (USA);

Clara: Pioneer France - Selommes (Francia);

Tito, Marzio, Romolo, Numa, Orazio, Prisco: Poljoprivredni Institut - Osijek (Jugoslavia);

Flower U322, Golden UC 1900, Vigor, Jolly UC 2302, Stratos, Venus U 356, Asso Record, Boran U 370, Fully UC 7603, Record, Condor, Alfa UC 8803, Silver U 333, Kelly UC 3300, Kobe Falcon, Iowa U 395, Light U 399 W Nike Korall U 386, Ranger UC 8701, Strenght UC 8800, Royal UC 6801: Acco Seed - Belmond - Iowa (USA);

Orzo:

Onda: Wilbur - Ellis Company - 1200 Empire Way - Spokane Wa. 99206 (USA);

Frumento tenero:

Recanati: Prof. Cirillo Maliani - Ardea (Roma);

Frumento duro:

Giovanni Raineri, Montanari Viscardo: Prof. Cirillo Maliani - Ardea (Roma);

Barbabietola da zucchero:

Caramon, Gilamon: Delitzsch Pflanzenzucht GMBH - Hohnstedt (R. F. T.);

Erba medica:

Garisenda: Sisforaggera S.p.a. - Bologna;
Europe: Florimond Desprez Capelle Templeuve (Francia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1979, 22 marzo 1980, 6 maggio 1980, 7 giugno 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1979 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10730)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1980 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10727)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l., in Monterotondo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);

Visti i decreti ministeriali 29 ottobre 1979, 24 marzo 1980, 25 marzo 1980 e 30 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10728)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 16 marzo 1979, 10 settembre 1979, 6 dicembre 1979, 26 marzo 1980, 7 giugno 1980 e 11 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10729)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del registro della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 29 e 30 giugno 1978 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale addetto ad alcuni uffici del registro della Repubblica;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato nei giorni 29 e 30 giugno 1978 il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro della Repubblica:

Roma - ad eccezione dell'ufficio del demanio di Roma, dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma; Albano Laziale; Anzio; Civitavecchia; Frascati; Tivoli; Velletri; Rieti; Latina; Formia; Cassino; Frosinone e Napoli atti pubblici.

Per l'ufficio del registro di Sora il periodo di mancato o irregolare funzionamento è accertato nel giorno 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10737)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 26 giugno 1979, 16 ottobre 1979, 19 gennaio 1980, 20 maggio 1980 e 1° agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10797)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 11 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Proroga fino al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 11 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980, 18 settembre 1980 e 20 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10861)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga al 24 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979, 14 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 25 luglio 1980, 17 settembre 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10792)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga al 24 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10790)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.
Aumento della posta di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 352 del 28 dicembre 1977, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip viene fissato in L. 164;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici anzidetti;

Decreta:

A decorrere dai concorsi che si svolgeranno la settimana successiva a quella della pubblicazione del presente decreto, il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip, esercitati rispettivamente dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è fissato in L. 186.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.
Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980, 18 settembre 1980 e 26 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10791)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.
Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979, 14 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 25 luglio 1980, 17 settembre 1980, 18 settembre 1980 e 26 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10793)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1980 concernente norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1348/80 della commissione, del 30 maggio 1980:

Visto il regolamento (CEE) n. 1345/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980-81, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonchè il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1346/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al precitato decreto per meglio adeguarlo alle esigenze di attuazione della normativa comunitaria innanzi citata;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 20, avente titolo « Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto », del decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, è così modificato:

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quatificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco; pelati interi e non interi e pelati surgelati; pesche allo sciroppo; pere Williams, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, con nocciolo e senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

concentrato di pomodoro 28/30: 5,2;
succo da 7 a 8 di residuo secco: 1,35;
succo da 8 a 10 di residuo secco: 1,62;
succo da 10 a 12 di residuo secco: 1,97;
fiocco di pomodoro: 17,32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(10825)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 17 ottobre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10794)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga all'8 febbraio 1981 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979, 18 maggio 1979, 3 novembre 1979 e 16 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 10 agosto 1980;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1980, n. 10.23342/10089. G.85(18) la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Botta Silvia con testamento olografo pubblicato per atti dal notaio dott. Roberto Comisso il 27 febbraio 1978, al n. 129 di repertorio, raccolta n. 10, registrato in Trieste il 3 marzo 1978 al n. 2040, volume 1/180.

(10612)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidio medico-chirurgico

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

Decreto ministeriale 18 luglio 1980:

Koran (registrato con decreto ministeriale 11 aprile 1970 al n. 6788): Chimoco S.r.l., in Roma.

(10527)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Cinisi, Terrasini e Carini a decorrere dal giorno 18 novembre 1980 delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla determinazione delle zone soggette a limitazioni che lo riguarda e ai decreti ministeriali del 7 luglio 1965 e del 14 aprile 1967, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 agosto 1965 e n. 112 del 5 maggio 1967.

(10764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Milano:

« 418-MI »: S.I.M.A.G. di Gardino L. Ferdinando, in Milano.

(10638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 24 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	911,05	911,05	911,10	911,05	—	911,05	910,95	911,05	911,05	911,05
Dollaro canadese . . .	767,40	767,40	767 —	767,40	—	767,35	767,60	767,40	767,40	767,40
Marco germanico . .	476,65	476,65	476,90	476,65	—	476,60	476,65	476,65	476,65	476,60
Fiorino olandese . . .	438,80	438,80	439,25	438,80	—	438,75	438,70	438,80	438,80	438,80
Franco belga . . .	29,646	29,646	29,65	29,646	—	29,65	29,64	29,646	29,646	29,60
Franco francese . . .	205,20	205,20	205,28	205,20	—	205,15	205,15	205,20	205,20	205,18
Lira sterlina . . .	2145,90	2145,90	2147 —	2145,90	—	2145,45	2146,25	2145,90	2145,90	2145,90
Lira irlandese	1772,90	1772,90	1770 —	1772,90	—	—	1773 —	1772,90	1772,90	—
Corona danese . . .	155,10	155,10	155,05	155,10	—	155,05	155,25	155,10	155,10	155,10
Corona norvegese .	181,59	181,59	181,50	181,59	—	181,60	181,94	181,59	181,59	181,55
Corona svedese . . .	211,73	211,73	211,70	211,73	—	211,70	211,86	211,73	211,73	211,70
Franco svizzero . .	527,52	527,52	529,25	527,52	—	527,50	527,65	527,52	527,52	527,50
Scellino austriaco . .	67,079	67,079	67,20	67,079	—	67,05	67,05	67,079	67,079	67,05
Escudo portoghese .	17,40	17,40	17,45	17,40	—	17,35	17,40	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	11,771	11,771	11,78	11,771	—	11,75	11,7760	11,771	11,771	11,75
Yen giapponese .	4,274	4,274	4,2750	4,274	—	4,25	4,28	4,274	4,274	4,25

Media dei titoli del 24 novembre 1980

Rendita 5 % 1935	61,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	97,500
» 5,50 % » » 1968-83 .	86,150
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,375
» 6 % » » 1970-85 .	79,475
» 6 % » » 1971-86 .	76,700
» 6 % » » 1972-87 .	73,600
» 9 % » » 1975-90 . .	75,550
» 9 % » » 1976-91 . .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 . .	99,950
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,500
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,300
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,150
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82 .	97,600
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,350
» » » » 1-10-1979/82 .	97,500
» » » » 1- 1-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,050
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,475
» » » 12 % 1- 4-1984	91,950
» » » 12 % 1-10-1984	91,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1980

Dollaro USA	911 —
Dollaro canadese	767,50
Marco germanico	476,50
Fiorino olandese	438,75
Franco belga	29,643
Franco francese	205,175
Lira sterlina	2146,075
Lira irlandese	1772,95
Corona danese	155,175
Corona norvegese	181,765
Corona svedese	211,795
Franco svizzero	527,585
Scellino austriaco	67,059
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	11,773
Yen giapponese	4,277

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 25 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	910,95	910,95	910,95	910,95	914,50	910,90	911,05	910,95	910,95	910,95
Dollaro canadese	765,90	765,90	765,50	765,90	761,56	765,85	765,35	765,90	765,90	765,90
Marco germanico	476,30	476,30	476,50	476,30	475,48	476,25	476,30	476,30	476,30	476,30
Fiorino olandese	438,58	438,58	438,60	438,58	438,39	438,55	438,60	438,58	438,58	438,55
Franco belga	29,574	29,574	29,61	29,574	29,58	29,55	29,581	29,574	29,574	29,55
Franco francese	205 —	205 —	205,15	205 —	204,95	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —
Lira sterlina	2149,40	2149,40	2147,50	2149,40	2172,39	2149,35	2149,40	2149,40	2149,40	2149,40
Lira irlandese	1774,80	1774,80	1775 —	1774,80	1774,13	—	1776,50	1774,80	1774,80	—
Corona danese	154,05	154,05	155 —	154,05	154,80	155,10	155,07	154,05	154,05	155 —
Corona norvegese	181,47	181,47	181,40	181,47	181,88	181,45	181,55	181,47	181,47	181,45
Corona svedese	211,72	211,72	210,40	211,72	211,90	211,70	211,90	211,72	211,72	211,70
Franco svizzero	527,20	527,20	527 —	527,20	527,54	527,15	527,15	527,20	527,20	527,20
Scellino austriaco	67,155	67,155	67,15	67,155	67 —	67,10	67,16	67,155	67,155	67,15
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,45	17,40	11,83	17,35	17,60	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	11,723	11,723	11,76	11,723	17,46	11,70	11,737	11,723	11,723	11,70
Yen giapponese	4,274	4,274	4,2750	4,274	4,27	4,25	4,273	4,274	4,274	4,25

Media dei titoli del 25 novembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,350
» » » » 1- 1-1980/82	97,225
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/83	98,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	91,950
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	911 —
Dollaro canadese	765,625
Marco germanico	476,30
Fiorino olandese	438,59
Franco belga	29,577
Franco francese	205 —
Lira sterlina	2149,40
Lira irlandese	1775,65
Corona danese	155,06
Corona norvegese	181,51
Corona svedese	211,810
Franco svizzero	527,175
Scellino austriaco	67,157
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	11,73
Yen giapponese	4,273

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 26 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	912,45	912,45	912,40	912,45	—	912,40	912,55	912,45	912,45	912,45
Dollaro canadese	768,30	768,30	769 —	768,30	—	768,25	768,40	768,30	768,30	768,30
Marco germanico	476 —	476 —	475,60	476 —	—	476 —	476,10	476 —	476 —	476 —
Fiorino olandese	438,65	438,65	438,60	438,65	—	438,60	438,65	438,65	438,65	438,60
Franco belga	29,59	29,59	29,61	29,59	—	29,55	29,61	29,59	29,59	29,55
Franco francese	205,01	205,01	204,80	205,01	—	205 —	205,03	205,01	205,01	205 —
Lira sterlina	2166,70	2166,70	2167 —	2166,70	—	2166,65	2167,50	2166,70	2166,70	2166,70
Lira irlandese	1774,60	1774,60	1777 —	1774,60	—	—	1775 —	1774,60	1774,60	—
Corona danese	154,92	154,92	155 —	154,92	—	154,90	154,96	154,92	154,92	154,90
Corona norvegese	181,50	181,50	181,50	181, 50	—	181,45	181,50	181,50	181,50	181,50
Corona svedese	211,57	211,57	211,40	211,57	—	211,55	211,60	211,57	211,57	211,55
Franco svizzero	526,69	526,69	527,25	526,69	—	526,65	527,10	526,69	526,69	526,65
Scellino austriaco	67,045	67,045	67,10	67,045	—	67,05	67,09	67,045	67,045	67 —
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,45	17,50	—	17,45	17,40	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,74	11,74	11,78	11,74	—	11,75	11,749	11,74	11,74	11,72
Yen giapponese	4,24	4,24	4,25	4,24	—	4,25	4,242	4,24	4,24	4,22

Media dei titoli del 26 novembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,975
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	98,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,475
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,250
» » » » 1- 1-1980/82	98,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/83	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,575
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	912,50
Dollaro canadese	768,35
Marco germanico	476,05
Fiorino olandese	438,65
Franco belga	29,60
Franco francese	205,02
Lira sterlina	2167,10
Lira irlandese	1774,80
Corona danese	154,94
Corona norvegese	181,50
Corona svedese	211,585
Franco svizzero	526,895
Scellino austriaco	67,067
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,774
Yen giapponese	4,241

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 27 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	915,45	915,45	915,60	915,45	914,50	—	915,55	915,45	915,45	915,45
Dollaro canadese	770,50	770,50	770,50	770,50	771,50	—	770,35	770,50	770,50	770,50
Marco germanico	475,70	475,70	475,50	475,70	475,48	—	475,75	475,70	475,70	475,70
Fiorino olandese	438,35	438,35	438,60	438,35	438,39	—	438,30	438,35	438,35	438,35
Franco belga	29,577	29,577	29,57	29,577	29,58	—	29,59	29,577	29,577	29,55
Franco francese	204,96	204,96	204,80	204,96	204,95	—	204,93	204,96	204,96	204,95
Lira sterlina	2162,90	2162,90	2163 —	2162,90	2172,39	—	2163,50	2162,90	2162,90	2162,90
Lira irlandese	1769,30	1769,30	1771 —	1769,30	1774,13	—	1769 —	1769,30	1769,30	—
Corona danese	154,70	154,70	155 —	154,70	154,80	—	154,60	154,70	154,70	154,70
Corona norvegese	181,81	181,81	181,90	181,81	181,88	—	181,74	181,81	181,81	181,80
Corona svedese	211,81	211,81	211,90	211,81	211,99	—	211,83	211,81	211,81	211,80
Franco svizzero	526,27	526,27	527,25	526,27	527,54	—	526,60	526,27	526,27	526,25
Scellino austriaco	67,025	67,025	67,05	67,025	67 —	—	67,04	67,025	67,025	67 —
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,45	17,50	11,83	—	17,40	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,80	11,795	17,46	—	11,795	11,795	11,795	11,75
Yen giapponese	4,241	4,241	4,25	4,241	4,27	—	4,244	4,241	4,241	4,20

Media dei titoli del 27 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	92,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	98,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	97,650
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	91,525
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	915,50
Dollaro canadese	770,425
Marco germanico	475,725
Fiorino olandese	438,325
Franco belga	29,583
Franco francese	204,945
Lira sterlina	2163,20
Lira irlandese	1769,15
Corona danese	154,65
Corona norvegese	181,775
Corona svedese	211,82
Franco svizzero	526,435
Scellino austriaco	67,032
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,795
Yen giapponese	4,242

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un segretario della commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231 per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1980, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

In aggiunta ai magistrati nominati, con decreto 7 marzo 1980, segretari della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 8 ottobre 1979, eserciterà le funzioni di segretario anche il dott. Anna Argento, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: Lombardi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 387

(10172)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, registrato il 13 giugno 1980, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1980;

Letta la nota n. 2593 III:2.3 in data 5 luglio 1980 con la quale il presidente della corte d'appello di Firenze nell'informare che il dott. Ciampi Dino, componente supplente di quella commissione, è deceduto propone la sostituzione dello stesso con il dott. La Cava Vittorio;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. La Cava Vittorio, sostituto procuratore generale della Repubblica di Firenze è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello, in sostituzione del dott. Ciampi Dino.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: Morlino

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 215

(10145)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sondrio

Con decreto 24 settembre 1980, n. 14/SAN, del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Sondrio:

comune di Campodolcino sede unica;
comune di Colorina sede unica;
comune di Fusine sede unica;
comune di Gerola Alta sede unica;
comune di Lovero sede unica;
comune di Mazzo Valtellina sede unica;
comune di Mese sede unica;
comune di Samolaco sede unica;
comune di Vercela sede unica;
comune di Villa di Chiavenna sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Sondrio, via Stelvio, 35, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 gennaio 1981.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio medico provinciale di Sondrio, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(10620)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Policoro, a:

un posto di assistente medico della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente medico della divisione di medicina generale;
un posto di assistente medico della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico della divisione di pediatria;
un posto di assistente medico del servizio di rianimazione;
un posto di assistente medico del servizio di radiologia;
un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(4111/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche, anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche, anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(4105/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(4087/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(4088/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4096/S)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avola (Siracusa).

(4091/S)

OSPEDALE DI GIULIANOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente pediatra per il centro neonatale;

un posto di assistente medico di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia;

due posti di assistente chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(4098/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio immuno trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(4099/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(4103/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto neurologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di terapia fisica e riabilitazione;

un posto di assistente odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(4102/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(4101/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(4092/S)

OSPEDALE « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente cardiologo;

due posti di assistente pneumologo;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(4094/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mantova.

(4090/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di immunoematologia e trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(4104/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **29**.

Proroga prestiti agrari di esercizio concessi ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, alle cantine cooperative del Molise per la campagna vinicola 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Sono prorogati a tutto il 31 gennaio 1981, nella misura del 30 % delle somme concesse, i prestiti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978 alle cantine cooperative del Molise.

Art. 2.

L'onere derivante dal concorso regionale negli interessi per la proroga concessa nella misura sopra indicata farà carico al cap. 44620 del bilancio regionale 1980.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **30**.

Variazioni al bilancio 1980 per interventi interessanti la rubrica n. 12 agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonchè nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in aumento indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonchè nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in diminuzione indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. **31**.

Istituzione dell'Ente risorse idriche Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Campobasso.

Art. 2.

L'ente provvede, nel rispetto dei piani regionali di sviluppo, alla progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere di captazione, raccolta e distribuzione con acquedotti delle acque nella Regione.

A tal fine l'ente:

a) provvede agli studi tecnici concernenti le opere;

b) delibera la realizzazione delle opere;

c) provvede all'esercizio delle opere eseguite;

d) assicura la loro manutenzione;

e) promuove tutte le iniziative necessarie a programmare ed assicurare l'approvvigionamento idrico per usi potabili e produttivi nel rispetto delle attribuzioni degli enti pubblici e privati previste da leggi dello Stato.

Art. 3.

L'ente assicura la propria assistenza tecnica agli enti locali su richiesta di questi e, con il loro consenso, si avvale degli uffici tecnici degli enti locali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

A tal fine l'ente e gli enti locali stipulano convenzioni che disciplinano i rapporti di cooperazione anche sotto il profilo finanziario.

Art. 4.

Il consiglio regionale esercita l'indirizzo ed il controllo sull'ente, ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, mediante l'approvazione del regolamento interno di funzionamento dell'ente e delle sue modifiche, dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con le formalità previste dall'art. 26 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e forma allegato al bilancio della Regione.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Esso è approvato con le formalità previste dall'art. 71 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e forma allegato al rendiconto della Regione.

La giunta regionale approva le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ente non comprese nel primo comma del presente articolo ed i provvedimenti del presidente dell'ente;

qualora la giunta regionale non si pronunci su di essi entro trenta giorni dal loro ricevimento si intendono approvati a tutti gli effetti.

Art. 5.

Sono organi dell'ente:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione si compone di nove membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sei.

Il consiglio delibera validamente con la presenza di sei consiglieri.

Il consiglio è competente a deliberare il regolamento interno di funzionamento e le sue modifiche, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e gli altri atti previsti dal regolamento stesso.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa tra i componenti il consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, è sostituito in caso di assenza o impedimento da uno dei consiglieri all'uopo designato dal consiglio di amministrazione, delibera sulle liti attive e passive, designa un vice presidente tra i consiglieri e compie tutti gli altri atti che non siano espressamente attribuiti alla competenza del consiglio dalla legge o dal regolamento interno di funzionamento.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato rispettivamente a due e uno.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è scelto tra i componenti effettivi il collegio stesso.

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione dell'ente; presenta al consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; esamina a vista quadrimestralmente il conto di cassa.

Art. 9.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti sono eletti per cinque anni.

Fino alla rielezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori dei conti resta in carica il consiglio ed il collegio precedente.

Il presidente dell'ente ed il presidente del collegio dei revisori dei conti sono nominati per cinque anni.

Art. 10.

Qualora il regolare funzionamento dell'Ente risorse idriche Molise risulti compromesso per qualsivoglia causa, il presidente della giunta regionale scioglie l'amministrazione ordinaria dell'ente sentita la giunta regionale e nomina un commissario regionale.

Il commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione e al presidente dell'ente per un periodo non eccedente un anno dall'esecutività del decreto di nomina.

Scaduto il suddetto termine senza che siano stati ricostituiti gli organi amministrativi ordinari, il presidente della giunta regionale può nominare un nuovo commissario in persona diversa dal primo commissario o, su conforme delibera della giunta regionale, può confermare nell'incarico il commissario regionale. In nessun caso il commissario può essere confermato per un terzo anno consecutivo.

Art. 11.

L'ordinamento dell'ente è disciplinato dal regolamento interno di funzionamento che viene deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato, ai sensi del precedente art. 4, dal consiglio regionale.

Art. 12.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'ente è equiparato a quello dei dipendenti regionali.

L'ente può assumere con contratto a termine, limitatamente alla durata dei lavori da eseguire, personale tecnico ed amministrativo necessario alla progettazione ed all'esecuzione delle opere affidate alla cura dell'ente.

Art. 13.

Sono trasferite all'Ente risorse idriche Molise le opere già realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle di cui all'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nelle materie di cui al primo comma del precedente art. 2 con le procedure e con le modalità previste dallo stesso art. 6.

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è del pari trasferito alla Regione ed assegnato all'E.R.I.M. con le modalità indicate nello stesso articolo.

Sono trasferiti all'Ente risorse idriche Molise i rapporti giuridici, attivi e passivi, i beni mobili ed immobili ed ogni altro rapporto di cui sia titolare il consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961 e successive modificazioni, nonchè il consorzio per l'acquedotto per il Molise con sede in Campobasso e il Consorzio per l'acquedotto Basso Larinese con sede in Termoli.

Il trasferimento di cui al comma precedente è subordinato allo scioglimento volontario dei predetti consorzi ed opera a far tempo dalla data concordata dal legale rappresentante dell'Ente risorse idriche Molise.

Il personale di ruolo, in servizio presso i consorzi di cui ai precedenti commi alla data del 30 giugno 1979, può essere trasferito all'E.R.I.M. su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione.

Il personale è inquadrato nei ruoli organici dell'E.R.I.M. conservando le posizioni economiche e di carriera nonchè la complessiva anzianità maturata al momento della domanda. Qualora il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente risorse idriche Molise risulti inferiore a quello fruito dal personale dipendente dai consorzi di provenienza, è corrisposto un assegno «ad personam» riassorbibile con gli aumenti di retribuzione disposti per il personale dipendente dell'ente regionale.

All'inquadramento del personale dell'ente provvede la commissione prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

L'inquadramento è disposto con provvedimento dell'amministrazione dell'ente sulla base delle risultanze della commissione di cui all'articolo precedente e comunicato personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

il livello funzionale di inquadramento;

la retribuzione mensile ed annua lorda;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo dell'ente;

l'ufficio o il settore dell'ente cui il dipendente è provvisoriamente assegnato.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'ente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni l'amministrazione dell'ente decide sull'opposizione, sentita la commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Il patrimonio dell'ente risorse idriche Molise è costituito, oltre che dai beni descritti nel precedente art. 13, dalle entrate proprie derivanti dall'attività d'istituto, dai trasferimenti regionali, nonchè dagli eventuali contributi statali e di altri enti.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 32.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità locali, modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle unità locali

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità locali, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità locali, adottate in conformità alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale. Le unità locali sono, pertanto, tenute ad inviare alla giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi e uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Le unità locali sono, altresì, tenute a segnalare alla giunta regionale le nuove assunzioni disposte a seguito di concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Regione, e le cessazioni del servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali Pubblicazione - Ricorsi

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 3.

Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle unità locali agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Personale avente titolo alla prima iscrizione

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati enti con sede nella regione Molise addetto, per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:

a) enti ospedalieri, anche se comandato, distaccato o assegnato presso altri enti ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 o 29 giugno 1977, n. 349 o 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero ai sensi della legge regionale 3 marzo 1975, n. 22;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico-sanitari, addetto ai servizi stessi;

d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, ai servizi provinciali maternità ed infanzia, all'ospedale psichiatrico consortile di Nocera Inferiore, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati ed in altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria;

f) ente provinciale antitracomatoso;

g) comitato provinciale antimalarico.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio di ruolo addetto, in modo continuativo, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzioni per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura dei posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati.

E' parimenti iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dall'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al primo comma, ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorché in settori non sanitari.

Può essere iscritto, a domanda, nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente della regione Molise, limitatamente a quello:

a) tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per ef-

fetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali;

b) degli uffici previsti dall'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 5.

Altro personale avente titolo alla prima iscrizione

Hanno, altresì, titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) i medici ed i veterinari provinciali, inquadrati nei ruoli regionali e provenienti dai ruoli statali, previa domanda da presentare ai sensi del successivo secondo comma;

b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, anche se comandato, distaccato o assegnato presso altri enti ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) il personale della Croce rossa italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) il personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) il personale statale addetto all'attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei termini di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo quinto comma, domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. Su tale domanda decide la giunta regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi: 17 agosto 1974, n. 386 o 29 giugno 1977, n. 349 o 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ai sensi della legge regionale 3 marzo 1975, n. 22, comunque utilizzato, può presentare domanda, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo quinto comma, per essere iscritto nei ruoli del personale dipendente dalla regione Molise.

Per il personale per il quale alla data di scadenza del termine sumdicato non sia ancora trascorso l'anno di comando il termine anzidetto è prorogato allo scadere dell'anno di comando.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma nei ruoli del personale dipendente dalla Regione è effettuato con le modalità fissate con successiva legge regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

All'inquadramento nei ruoli della Regione, hanno diritto, altresì, e previa domanda che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente quinto comma, i funzionari medici di ruolo già preposti alle direzioni provinciali dei servizi di assistenza alla maternità ed infanzia che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino, a qualunque titolo, in servizio presso la regione Molise, nonché i funzionari medici incaricati dell'esercizio delle funzioni inerenti gli uffici dei medici provinciali ed i veterinari coadiutori, già di ruolo nelle rispettive amministrazioni di provenienza, sempreché l'incarico risulti svolto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ed almeno fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli articoli 4 e 5 trasmettono apposite schede nominative del personale in ruolo alla data che sarà indicata dalla giunta regionale con propria deliberazione. Le schede — il cui modello sarà predisposto dalla giunta regionale — saranno trasmesse all'assessorato regionale alla sanità nei tempi e secondo le modalità indicate nella suddetta deliberazione della giunta regionale.

Il personale dipendente dalla regione Molise di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla giunta regionale nei termini previsti dall'art. 68, secondo e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Prima della trasmissione delle schede nominative all'assessorato regionale alla sanità, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono portare a conoscenza del personale dipendente le schede stesse mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni potranno essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione delle schede compilate ai sensi del presente articolo devono essere comunicate, con le stesse modalità richieste per la trasmissione delle schede, all'assessorato regionale alla sanità entro quarantacinque giorni dal loro verificarsi.

A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni sanitarie da parte delle unità locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'unità locale presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7.

Personale dei consorzi di comuni

Il personale dipendente da consorzi di comuni, le cui funzioni vengano attribuite alle unità locali, può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitare opzione, ai fini previsti dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, qualora i comuni già facenti parte del consorzio siano compresi nell'ambito di più unità locali.

Art. 8.

Coordinamento dell'ufficio di direzione

Nella fase di istituzione delle unità locali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, il coordinamento amministrativo dell'ufficio di direzione può essere affidato a componenti di ruolo dell'ufficio stesso che non risultino, peraltro, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'esercizio di tale facoltà resta, comunque, subordinato alla mancanza presso l'unità locale di dipendenti in possesso dei requisiti di cui al sopra citato art. 8.

Art. 9.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 33.

Norme di contabilità e d'amministrazione del patrimonio delle unità locali, dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e la amministrazione del patrimonio delle unità locali nel rispetto dei principi fondamentali della contabilità pubblica previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2.

Collegamento con il piano sanitario regionale

La presente legge assicura il collegamento tra il bilancio delle unità locali e il piano sanitario regionale, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo. A tal fine le unità locali trasmettono alla Regione tutte le informazioni da essa richieste.

La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la trasmissione dei dati e promuove le opportune iniziative intese alla realizzazione di un sistema informativo unificato, anche ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici dei servizi dell'unità locale.

Costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle unità locali.

Capo II

BILANCIO

Art. 3.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e coincide con il periodo di riferimento del piano sanitario regionale. Esso è approvato insieme al bilancio annuale del primo anno di riferimento con la stessa procedura prevista per l'approvazione di quest'ultimo.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse finanziarie che le unità locali prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione vigente che ai nuovi prevedibili interventi statali o regionali.

In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri, mentre non autorizza la riscossione delle entrate né l'esecuzione delle spese in esso contemplate.

Art. 4.

Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono, altresì, previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi, in relazione alla normativa vigente, nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.

Art. 5.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le competenze del personale, degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell'entrata.

Art. 6.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese correnti sono iscritte in relazione alla classificazione del bilancio annuale.

Le spese in conto capitale sono iscritte per programmi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 7.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario delle unità locali ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 8.

Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dello esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al punto 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Nel caso di saldo negativo deve essere indicata l'entrata da destinare a pareggio.

Le entrate e le spese di cui al punto 3) devono comprendere i saldi, positivi o negativi, presunti di cassa all'inizio dello esercizio.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Stanziamenti di competenza per la spesa

Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo per la attuazione dei compiti istituzionali delle unità locali.

Nel caso di spese a carattere pluriennale, la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma e nei limiti dell'importo complessivo indicato dal provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle quote già stanziate nei precedenti bilanci.

Le spese relative ai presidi e servizi multizonali devono essere iscritte nel bilancio dell'unità locale competente per territorio ed evidenziate in apposito specifico conto allegato al bilancio stesso.
L'unità locale rileva almeno trimestralmente le spese impegnate per tali servizi e presidi.

Art. 10.
Stanziamenti di cassa per la spesa

Le previsioni di cassa sono iscritte in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare nell'esercizio, in conto residui ed in conto competenza.
Gli stanziamenti suddetti devono essere correlati alle previste disponibilità complessive di cassa dell'esercizio.

Art. 11.
Equilibrio del bilancio di competenza

Il totale delle spese che potranno essere impegnate non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede accertare.
E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 12.
Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato della presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 13.
Integrità ed universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio delle unità locali nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
Sono vietate le gestioni di fondi fuori bilancio.

Art. 14.
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione delle unità locali presenta all'assemblea il bilancio di previsione annuale corredato dai pareri dei singoli consigli comunali, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:

1) prospetti dimostrativi delle spese riclassificate per funzioni e centri di costo;

2) prospetti dimostrativi delle spese per presidi multizonali;

3) prospetti dimostrativi della spesa per il personale in servizio;

4) relazione sulle attività. sui livelli assistenziali, sulle risorse che si prevede di acquisire e sui criteri di utilizzo delle medesime.

Entro il 15 novembre dello stesso anno l'assemblea approva il bilancio di previsione annuale e lo trasmette, entro il 30 novembre, corredato degli allegati, alla sezione provinciale di controllo per il competente esame, nonché alla giunta regionale.
In caso di inadempienza la sezione di controllo invita la unità locale a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso il quale, senza ulteriore diffida, nomina un commissario con il compito di compiere l'atto in sostituzione degli organi inadempienti.
In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale l'assemblea approva gli aggiornamenti del bilancio pluriennale.

Art. 15.
Collegamento con il bilancio dei comuni e delle comunità montane

Entro dieci giorni dall'intervenuta esecutività le unità locali trasmettono copia del bilancio ai comuni o alle comunità montane competenti.
I comuni e le comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza, iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell'unità locale.
I bilanci di previsione delle unità locali devono essere allegati alle contabilità dei comuni o comunità montane cui si riferiscono.

Art. 16.
Esercizio provvisorio

L'unità locale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte della sezione provinciale di controllo, è autorizzata ad assumere impegni di spesa e a disporre pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni dell'ultimo bilancio approvato.
La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge o da contratto e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 17.
Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata all'unità locale dalla sezione provinciale di controllo competente per territorio a norma degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'unità locale stessa è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio; per i singoli capitoli o per l'intero bilancio coinvolti nel rinvio valgono le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 18.
Classificazione delle entrate

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel bilancio annuale delle unità locali le entrate si ripartiscono in titoli a seconda che provengano dal fondo sanitario regionale o da altre assegnazioni per il finanziamento della spesa corrente, dalla gestione di attività a pagamento e da redditi patrimoniali e recuperi diversi; ovvero che provengano dall'assegnazione di fondi e contributi destinati agli investimenti; ovvero si riferiscono ad anticipazioni di cassa; ovvero alle contabilità speciali.
Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la natura dei cespiti e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo l'oggetto.
Le categorie ed i capitoli sono numerati progressivamente.
La parte prima — entrata — deve contenere un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 19.
Classificazione delle spese

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel bilancio annuale le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare, per obiettivi programmatici, i piani ed i progetti dell'intervento dell'unità locale, in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

A tal fine sono distinte:

spese per l'adempimento delle funzioni normali dell'unità locale e spese per ulteriori programmi di sviluppo;

in titoli a seconda che si riferiscano a spese correnti; d'investimento; rimborso di capitali, di prestiti, di anticipazione; contabilità speciali;

in sezioni secondo un'analisi funzionale o grandi obiettivi programmatici;

in rubriche secondo categorie di programma;

in settori quali specificazioni ulteriori delle categorie del programma;

in capitoli secondo l'oggetto della spesa.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della unità locale e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie dell'unità locale e spese relative a funzioni delegate dallo Stato o da altri enti;

d) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative al mutuo da contrarre nell'esercizio.

Art. 20.
Schema di bilancio unificato

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la giunta regionale, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, delibera, previo parere della competente commissione consiliare, lo schema di bilancio unificato che deve essere adottato dalle unità locali.

Art. 21.
Fondi di cassa

Nel bilancio di previsione dell'unità locale sono istituiti, nel titolo 1°, un fondo di riserva per spese obbligatorie e un fondo di riserva per spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva per spese obbligatorie.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per istituire nuovi capitoli relativi a spese che:

a) abbiano un carattere meramente accidentale;

b) abbiano carattere di assoluta necessità e non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto, nella parte corrente della spesa, un fondo destinato al pagamento di somme eliminate dal conto dei residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere.

Al movimento di tale fondo provvede esclusivamente con atto deliberativo il comitato di gestione.

Art. 22.
Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva, il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme di detto fondo e la relativa destinazione all'integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione non soggetta a controllo.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa ai fondi di riserva di cui al presente ed al precedente articolo.

Art. 23.
Autorizzazione di ulteriori spese

Le spese a cui le unità locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva, devono essere preventivamente autorizzate, su parere della competente commissione consiliare, dalla giunta regionale che provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale previsto dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 24.
Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea, su proposta formulata dal comitato di gestione entro il 31 maggio precedente ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, approva l'assestamento del bilancio, mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti di competenza, provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con le eventuali rettificazioni delle dotazioni di cassa;

2) all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente;

3) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 25.
Variazioni al bilancio

L'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta formulata dal comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa. Nessuna variazione è ammessa dopo il termine suddetto.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere disposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 26.
Storno di fondi

Agli storni di fondi tra i capitoli dello stesso titolo provvede l'assemblea.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della competenza.

Le somme che si intendono prelevare da un capitolo devono essere disponibili nello stesso in rapporto al fabbisogno dell'esercizio.

Art. 27.
Somministrazione delle quote del fondo sanitario regionale

Le unità locali trasmettono alla giunta regionale, entro il giorno 10 del mese precedente ciascun trimestre, il preventivo trimestrale di cassa, entro i limiti della previsione del bilancio annuale di cassa.

I prelevamenti saranno effettuati con le procedure previste dagli articoli 8 e 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 28.
Anticipazione di cassa

Per far fronte a temporanee deficienze di cassa le unità locali possono contrarre anticipazioni con il tesoriere.

L'anticipazione è deliberata dal comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

L'importo mensile dell'anticipazione non può superare un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale assegnata.

Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote trimestrali del fondo sanitario regionale e comunque entro l'esercizio durante il quale sono state contratte.

Capo III
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 29.
Accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute all'unità locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando il servizio finanza e patrimonio dell'unità locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 30.
Riscossione e versamento delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità locale, tramite il tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a norma di legge, regolamento o altri atti amministrativi.

Le somme riscosse da uffici o enti esterni alle unità locali o dagli incaricati sono versate integralmente al tesoriere nei termini che saranno disciplinati con provvedimento deliberativo dell'assemblea.

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo firmato dal competente responsabile del servizio finanza e patrimonio e dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, da scegliere nell'ambito del comitato stesso.

Il tesoriere deve effettuare l'incasso anche quando le somme non siano iscritte in bilancio, o siano iscritte in difetto, e pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo. In quest'ultimo caso è tenuto a dare comunicazione all'unità locale entro cinque giorni dall'avvenuta riscossione.

Art. 31.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

In sede di conto consuntivo deve essere data dimostrazione motivata dell'eventuale eliminazione di residui attivi.

Art. 32.

Fasi della spesa

Sono spese delle unità locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio a norma di legge, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di impegno.

Tutte le spese delle unità locali passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione;
d) pagamento.

Art. 33.

Impegni di spesa

Gli organi delle unità locali assumono gli impegni secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso.

Per specifiche ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, il presidente, nei limiti e con le modalità stabiliti nel regolamento dell'assemblea delle unità locali, può adottare provvedimenti che impegnino il solo bilancio annuale, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità locale a creditori determinati o determinabili, in base ad atti formali assunti entro il termine dell'esercizio stesso.

Per le spese relative ad affitti o ad altri oneri di carattere continuativo o ricorrente, l'impegno può estendersi a più esercizi.

Per le spese in conto capitale, relative ad opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'unità locale può deliberare la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei limiti della somma necessaria per l'esecuzione dell'intera opera o dell'intero intervento. In tal caso formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Dopo il 31 dicembre nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia.

Gli stanziamenti di spese di investimento o in conto capitale non impegnati durante l'esercizio costituiscono residui passivi di stanziamento e possono essere mantenuti in bilancio nel solo esercizio successivo a quello cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 34.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio delle unità locali devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, al servizio finanza e patrimonio competente il quale, accerta la legittimità della spesa, l'esatta imputazione a bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell'impegno.

Gli atti di impegno debbono contenere l'indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata e dopo la loro adozione devono essere trasmesse allo stesso servizio di cui al primo comma per la registrazione definitiva dell'impegno.

In caso di riscontro positivo il responsabile del servizio finanza e patrimonio appone il visto sul relativo atto deliberativo.

Qualora il responsabile del servizio finanza e patrimonio non ritenga per qualsiasi motivo di irregolarità di apporre il visto ad un atto di impegno o di dar corso ad un'ordinazione di pagamento restituisce il provvedimento al presidente del comitato di gestione per la procedura prevista dal successivo art. 43.

Art. 35.

Liquidazione della spesa

La liquidazione avviene dopo avere accertato sia l'esistenza dell'impegno sia l'avvenuta regolare esecuzione delle opere o delle forniture dei beni e dei servizi.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede il presidente del comitato di gestione o un suo delegato membro del comitato stesso, nonché il responsabile del competente servizio finanza e patrimonio mediante apposito visto sulle relative fatture.

Le spese fisse sono liquidate dal presidente o suo delegato, nonché dal responsabile del servizio finanza e patrimonio, con lo stesso atto di ordinazione delle spese.

Art. 36.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spesa ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. Ciascun titolo di spesa non può essere riferito a più capitoli.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato membro del comitato stesso, nonché dal competente responsabile del servizio finanza e patrimonio.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai commi precedenti il servizio:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competeenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni con le quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non siano divenute esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili.

L'unità locale provvede al pagamento delle forniture di beni e servizi entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

Art. 37.

Documentazione dei mandati di pagamento

In ogni mandato di pagamento sono riportati gli estremi dei documenti che giustificano la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni dopo l'approvazione del relativo rendiconto.

Art. 38.

Estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere dell'unità locale nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

b) accrescimento in conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in reversale d'incasso a favore dell'unità locale per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) assegno postale localizzato.

Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) occorre l'espressa richiesta dei creditori.

Art. 39.
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'unità locale è affidato dal comitato di gestione a licitazione, ad aziende di credito singole o associate di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni operanti nell'ambito territoriale dell'unità locale e aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 8, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La giunta regionale predispone, avvalendosi dei criteri approvati con il decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, previo parere della competente commissione consiliare, lo schema di convenzione tipo disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio, che deve essere adottato dalle unità locali

Il termine per la resa del conto giudiziale da parte del tesoriere è stabilita al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il conto.

Art. 40.
Funzionari delegati

Nei casi in cui si rende necessario garantire maggiore capacità operativa ai presidi dell'unità locale, il comitato di gestione può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati per il funzionamento degli uffici, dei servizi e per la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti.

Con apposito atto deliberativo il comitato di gestione stabilisce i limiti delle aperture di credito e le modalità di utilizzo.

Il funzionario delegato effettua i prelievi dall'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contante da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

Art. 41.
Agenti di riscossione

Il comitato di gestione può individuare dipendenti, con le funzioni di agenti, addetti alla riscossione di determinate entrate per conto dell'unità locale

In tal caso sarà dotato di apposito bollettario a madre e figlia — preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio — per il rilascio delle prescritte ricevute.

I tempi e le modalità per l'effettuazione dei versamenti alla tesoreria delle unità locali sono disciplinate con apposito provvedimento regolamentare dell'unità locale.

Art. 42.
Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenze rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico. In tale circostanza dovrà essere redatto apposito verbale tra il cessante e il subentrante con la presenza del responsabile del servizio finanza e patrimonio.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in quindici giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il competente servizio finanza e patrimonio esegue i riscontri ed invia il rendiconto al comitato di gestione il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro il servizio accerti irregolarità nei conti ovvero carenza nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il servizio rimette gli atti al comitato di gestione per le conseguenti decisioni da adottare con delibera motivata.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 43.
Titoli di spesa ineseguibili

Qualora il servizio finanza e patrimonio dell'unità locale non ritenga, in relazione a riscontri di cui ai precedenti articoli 33, 35 e 36, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione e con l'indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al presidente del comitato di gestione o al suo delegato.

Qualora il presidente o il suo delegato intenda dar corso al provvedimento, dà in proposito ordine scritto al funzionario responsabile che è tenuto ad eseguirlo.

L'ordine scritto non va eseguito quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.

Copia dell'ordine scritto di cui al secondo comma deve essere presentata al comitato di gestione nella prima riunione successiva ed allegata al titolo cui si riferisce.

Art. 44.
Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio

Art. 45.
Perenzione

I residui passivi relativi a spese correnti possono essere conservati per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorso tale termine essi costituiscono economie di spesa salvo la riassegnazione — in caso di richiesta dei creditori — ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva dell'unità locale con le modalità di cui al precedente art. 21.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E DEI CONTI

Art. 46.
Beni immobili e mobili destinati all'unità locale

Fanno parte del patrimonio assegnato all'unità locale tutti i beni immobili e mobili di proprietà dei comuni trasferiti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 47.
Inventario dei beni patrimoniali

I beni patrimoniali di cui al precedente art. 46 vanno iscritti nell'inventario del comune in cui sono collocati.

Gli stessi beni patrimoniali sono, altresì, iscritti nell'inventario descrittivo dell'unità locale.

Gli inventari sono tenuti dall'unità locale separatamente per gli immobili e per i mobili.

L'inventario dei beni immobili a disposizione dell'unità locale consiste in uno stato descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e l'ubicazione;
2) la descrizione e i dati catastali;
3) il titolo di provenienza;
4) il servizio specifico cui sono destinati;
5) il numero progressivo di carico.

I beni mobili, esclusi quelli di consumo, sono indicati in un inventario descrittivo che deve contenere:

1) la denominazione e la descrizione dei singoli beni;
2) il numero di inventario attribuito ad ogni bene;
3) la data, l'ufficio o il servizio che li ha presi in carico;
4) il titolo di provenienza;
5) gli estremi del discarico.

Art. 48.
Consegnatari dei beni mobili

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati ai servizi, uffici o presidi ove sono collocati i beni stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino alla loro formale discarica e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

Il comitato di gestione determina le modalità di funzionamento del servizio.

I consegnatari sono tenuti alla resa del conto dei beni mobili.

Art. 49.
Dichiarazione di fuori uso e di discarico

I beni mobili a disposizione dell'unità locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione, sulla base di una motivata proposta del competente servizio o ufficio.

Copia dell'atto deliberativo deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

Art. 50.
Manutenzione del patrimonio

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 46 provvede l'unità locale

Art. 51.
Acquisizione ed alienazione dei beni patrimoniali

Tutti gli atti degli organi dell'unità locale inerenti al trasferimento dei beni ai comuni nonché lo svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego sono disciplinati secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 52.
Contabilità di magazzino

Le unità locali devono provvedere all'istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

Art. 53.
Carico e scarico di magazzino

Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.

La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo d'acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

Per i beni di discarico deve essere rilevata l'imputazione ai centri di costi.

Art. 54.
Contabilità dei costi

Le unità locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

La giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

Art. 55.
Rilevazione dei costi

Al competente servizio finanza e patrimonio dell'unità locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

Capo V
CONTRATTI

Art. 56.
Legittimazione a contrarre

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti ed agli altri contratti, comunque riguardanti le funzioni dei servizi delle unità locali provvede il comitato di gestione fatto salvo quanto altro previsto dall'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 57.
Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto — ove stipulato in forma pubblico-amministrativa — da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione, il contratto può essere ricevuto anche da un notaio con spese a carico dell'aggiudicatario.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza e, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tener luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività.

Art. 58.
Ufficiale rogante

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli altri per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera *a*) del quarto comma del precedente art. 57, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura, altresì, gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità locale.

Art. 59.
Contenuto e limiti

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori sulla somme da essi anticipate per l'esecuzione del contratto.

Devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori e anticipazioni nei limiti previsti dalle vigenti norme, previe prestazioni di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione dell'unità locale.

Le spese di contratto — ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente — sono a carico del contraente privato.

I contratti relativi alle forniture dei beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a quanto previsto dal precedente art. 36, ultimo comma.

Art. 60.
Forme di contrattazione

Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per l'unità locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata o appalto-concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per l'unità locale.

Art. 61.

Scelta delle procedure

Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta del competente servizio finanza e patrimonio, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quella di cui al precedente art. 60, al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Art. 62.

Capitolati generali e speciali

Il comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

A tal fine la giunta regionale può predisporre schemi-tipo di capitolati generali e speciali, ai quali le unità locali dovranno uniformarsi.

Art. 63.

Licitazione e trattativa privata

I contratti di importo pari o superiore a L. 50.000.000, ovvero a L. 75.000.000, a seconda che trattasi di unità locale rispettivamente fino a 50.000 abitanti, ovvero oltre, devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore alle cifre sopra indicate, purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti prestazioni, possono essere preceduti da trattativa privata, con invito esteso a più persone o ditte ritenute idonee, in numero non inferiore a tre.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

2) quando l'urgenza o la necessità, espressamente riconosciute dal comitato di gestione, siano tali da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;

3) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti ed oggetti di precisione i cui requisiti tecnici ed il cui grado di perfezione non consentano la licitazione privata.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 2.000.000, previa acquisizione di almeno tre preventivi, possono essere stipulati direttamente con la ditta scelta.

La procedura diretta può essere adottata, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici, servizi o presidi dell'unità locale;

2) quando si debba procedere all'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

3) quando si debba procedere a prestazioni complementari non considerate nel contratto originario e che siano rese necessarie da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale ovvero, benché separabili, siano strettamente necessarie per il completamento della prestazione principale ed il loro ammontare non superi complessivamente il 20 % dell'importo originario;

4) quando si debba procedere all'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche, ovvero maggiori spese di gestione o di manutenzione, purché la ditta fornitrice, aggiudicataria della gara originaria, effettui le stesse condizioni, ivi compreso lo sconto, praticate precedentemente.

Per le forniture di beni e servizi i limiti di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno riferiti all'anno solare

Art. 64.

Procedimento per l'asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 66.

Art. 65.

Procedimento per la licitazione privata

Nei casi in cui si procede a licitazione privata l'unità locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto mediante invio di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto stesso.

Tale schema deve essere restituito entro il termine stabilito, munito della firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere, inoltre, precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo art. 66 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione e avvalendosi di elenchi distinti per categorie merceologiche, predisposti e aggiornati dai competenti servizi ed uffici.

E' facoltà della giunta regionale di istituire, con la collaborazione tecnica delle unità locali, appositi elenchi dei fornitori del servizio sanitario regionale, distinti per categorie merceologiche, cui dovranno attenersi le unità locali. Gli elenchi sono aggiornati con periodicità almeno semestrale.

Art. 66.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

L'aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali deriva un'entrata per l'unità locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità locale:

a) al prezzo più basso qualora le prestazioni che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 30% alla media delle offerte pervenute.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salvo diverse prescrizioni contenute nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 67.

Procedimento per l'appalto-concorso

Per speciali forniture l'unità locale può ricorrere all'appalto-concorso nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della normativa vigente in materia.

In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine il comitato di gestione procede all'esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonché sulla base di un'apposita relazione predisposta dal competente servizio o ufficio.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, il comitato di gestione può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da esso nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso il comitato di gestione dà luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 57, quinto comma.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 68.

Cauzione

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'unità locale un credito esigibile non inferiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura.

Art. 69.

Esecuzione dei contratti

Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione del comitato di gestione.

Art. 70.

Servizi in economia

I servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

Art. 71.

Provviste in economia

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a L. 5.000.000, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

Per quanto concerne il limite di spesa, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 63.

Art. 72.

Progettazione, realizzazione e collaudo di opere pubbliche di competenza dell'unità locale - Rinvio

Le norme previste negli articoli dal n. 59 al n. 71 non si applicano alla progettazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche di competenza delle unità locali, che rimangono regolate dalla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e dalle altre leggi regionali e statali vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 73.

Trattative uniche regionali e forme collaborative tra le unità locali

Alla giunta regionale è attribuita la facoltà di eseguire gare o trattative uniche regionali per l'acquisto, da parte delle unità locali, di materiali sanitari, prodotti farmaceutici e altri beni di consumo ed attrezzature tecnico sanitarie, che saranno di volta in volta individuati previa definizione degli standards di qualità e ricognizione del fabbisogno presso le stesse unità locali.

Le unità locali provvedono all'acquisto avvalendosi delle risultanze delle gare o trattative regionali.

La giunta regionale promuove le iniziative per la realizzazione tra le unità locali di forme associative per acquisti di beni e per la gestione dei servizi di comune interesse.

Capo VI

RESPONSABILITA', CONTROLLO E RENDICONTI

Art. 74.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità locali

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità locale sono responsabili personalmente e solidalmente secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito, e purché l'esecuzione dell'ordine ricevuto non comporti violazione della legge penale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dalla giunta regionale e finanziabili con la quota del fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I componenti del comitato di gestione sono responsabili personalmente e solidalmente delle spese pagate in relazione alle deliberazioni che siano state dichiarate immediatamente eseguibili e successivamente annullate dall'organo di controllo.

Art. 75.

Verifiche di gestione e di efficienza

Il controllo sulla gestione e sulla efficienza della medesima compete all'assemblea dell'unità locale e alla giunta regionale.

A tal fine il comitato di gestione è tenuto, su richiesta dei predetti organi, a presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziari e di efficienza della gestione, con evidenza separata dei presidi e servizi multizonali.

La giunta regionale può disporre verifiche presso le unità locali sulla destinazione e sull'utilizzazione delle assegnazioni regionali.

Art. 76.

Accertamenti di cassa e vigilanza sulla gestione di tesoreria

Il comitato di gestione dispone, allo scadere di ogni bimestre, l'accertamento della consistenza di cassa.

Le risultanze devono essere comunicate immediatamente al presidente del comitato di gestione nonché ai sindaci dei comuni associati o al presidente della comunità montana anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal comitato di gestione.

La convenzione di tesoreria detta norma per consentire al servizio finanza e patrimonio competente l'accertamento dello stato dei pagamenti e delle riscossioni, nonché per stimolare la collaborazione tra i servizi dell'unità locale ed il tesoriere al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 77.

Rendiconti trimestrali di gestione

Le unità locali devono fornire alla giunta regionale rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre, in cui sia dato conto

dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data di resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, trascorso il termine previsto dall'ultimo comma del precedente art. 36, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

I rendiconti devono essere redatti sulla base di un modello uniforme predisposto nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento regionale.

Nei casi di inosservanza del termine su indicato, la giunta regionale può sospendere, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo.

In ogni caso la giunta regionale nomina un apposito commissario per la presentazione dei prescritti rendiconti.

Copia dei predetti rendiconti deve essere trasmessa in tempo utile dal competente servizio al presidente del comitato di gestione per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 78.

Rendiconto generale annuale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e l'elenco descrittivo del patrimonio in dotazione.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzioni e centri di costo o per programmi, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

Art. 79.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il conto;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed altre reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 80.

Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio e del conto generale delle rendite, della spesa e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Art. 81.

Elenchi allegati al rendiconto generale

Al conto finanziario è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione, per ogni esercizio di provenienza, del numero del capitolo e dell'importo di ciascun residuo accertato alla chiusura dell'esercizio, esposti in relazione ai corrispondenti capitoli del bilancio cui si riferisce il conto.

Al conto generale del patrimonio sono allegati:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

c) un elenco descrittivo dei titoli di credito e delle altre attività nella consistenza all'inizio e alla fine dell'esercizio;

d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passività nella consistenza all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Art. 82.

Formazione ed approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea dell'unità locale, unitamente al parere dei consigli comunali, entro il 31 maggio dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

L'assemblea provvede all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno e lo trasmette, entro il 20 luglio, corredato degli allegati, alla sezione provinciale di controllo competente per territorio ed alla giunta regionale.

Trascorso infruttuosamente il termine del 30 giugno, la sezione di controllo, con propria decisione, assegna un termine perentorio per l'approvazione del rendiconto e, in caso di inadempienza, senza ulteriori diffide, provvede alla nomina di un commissario sostitutivo degli organi inadempienti.

Le unità locali che gestiscono servizi e presidi multizonali devono trasmettere copia del conto di cui all'ultimo comma del precedente art. 78 alle altre unità locali interessate a tali servizi.

Art. 83.

Collegamento con il rendiconto dei comuni e delle comunità montane

Entro dieci giorni dall'intervenuta esecutività, le unità locali trasmettono copia del rendiconto annuale ai comuni o alle comunità montane coincidenti con gli ambiti territoriali delle unità locali.

I comuni e le comunità montane iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle entrate e delle spese.

I rendiconti annuali delle unità locali devono essere allegati ai rendiconti dei comuni e delle comunità montane.

Capo VII

GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Art. 84.

Finanziamento della gestione dei servizi sociali e scolastici

Il finanziamento delle separate gestioni dei servizi sociali e scolastici avviene secondo quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 85

Gestione dei servizi sociali e scolastici

I bilanci ed i conti consuntivi delle gestioni dei servizi sociali e scolastici devono essere tenuti distinti fra loro nonché da quelli della gestione dei servizi sanitari.

Ai bilanci ed ai conti consuntivi delle gestioni dei servizi sociali e scolastici si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme di cui alla presente legge.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86.

Rapporti giuridici e pregressi

Salvo i casi contemplati dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità locali sono trasferiti, al momento dell'entrata in funzione delle unità locali medesime, ai comuni competenti per territorio e gestiti dalle unità locali mediante apposita contabilità stralcio.

Art. 87.

Trasferimento del patrimonio ai comuni

Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35, la ricognizione va effettuata d'intesa con il comune competente.

I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'inventario dei comuni, nonché di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.

I comuni procedono all'acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari.

Art. 88.

Attribuzione del patrimonio alle unità locali

I comuni, con deliberazione del consiglio, attribuiscono alle unità locali i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi sanitari e igienico-sanitari, siano essi di precedente proprietà comunale che trasferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'eccezione dei beni patrimoniali per i quali è prevista l'utilizzazione da parte dei comuni stessi.

Art. 89.

Impegni di spesa in sede di prima applicazione della presente legge

In pendenza dell'esecutività dei bilanci delle unità locali relativi all'anno finanziario 1980 le stesse potranno gestire il bilancio approvato dalle rispettive assemblee in misura proporzionale ai mesi residui dell'esercizio 1980.

In conseguenza, per l'anno 1981, i limiti previsti nel precedente art. 16 devono essere rapportati proporzionalmente al bilancio dell'esercizio 1980.

Art. 90.

Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità della Regione e dello Stato.

Art. 91.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1980

d'AIMMO

(9497)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803300)